Cittadinanza italiana per discendenza: chi può chiederla oggi, Comune, consolato e tribunale

Hai un antenato italiano e vuoi sapere se puoi chiedere la cittadinanza? Dal 28 marzo 2025 le regole sono cambiate e non basta più «avere un avo italiano». Questa guida spiega chi ha diritto oggi, dove si presenta la domanda (Comune, consolato o tribunale), quali documenti servono, quanto costa e quali errori evitare.

1. Che cosa è cambiato nel 2025

Fino al 27 marzo 2025 la cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) si poteva chiedere senza un limite di generazioni, purché la linea di trasmissione fosse provata e senza interruzioni.

Con il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (il cosiddetto decreto Tajani), convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, e in vigore dal 24 maggio 2025, è stato introdotto l'articolo 3-bis della legge 91/1992. La regola: chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza si considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, anche se è nato prima della legge. Ci sono però delle eccezioni.

2. Chi ha diritto oggi

Le eccezioni dell'articolo 3-bis sono queste:

- Domanda già presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 al consolato o al sindaco, oppure presentata nel giorno dell'appuntamento comunicato dall'ufficio, se l'istanza era stata presentata entro quella scadenza (lettere a e a-bis).
- Causa in tribunale iniziata entro il 27 marzo 2025 (lettera b).
- Un genitore o un nonno (ascendente di primo o secondo grado) che possiede, o possedeva alla morte, solo la cittadinanza italiana (lettera c). In pratica si parte dal nonno: il bisnonno non basta più.
- Un genitore che ha vissuto in Italia almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita o dell'adozione del figlio (lettera d).

Chi è nato in Italia, o ha soltanto la cittadinanza italiana, non è toccato da questa regola.

Discendenza dalla madre, figli nati prima del 1° gennaio 1948. La legge del 1912 (legge 555/1912) non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza. Per questo, per chi discende da una donna italiana i cui figli sono nati prima del 1° gennaio 1948, non c'è la via del Comune o del consolato: serve il ricorso in tribunale (Cassazione, n. 4466/2009). Anche in questi casi vale il limite del decreto Tajani: si parte dalla nonna (o dal nonno), non dai bisnonni.

3. I figli

Figli minori nati all'estero (art. 4, comma 1-bis). Il figlio minorenne di un cittadino italiano per nascita

non è cittadino dalla nascita, ma lo diventa con una dichiarazione dei genitori, a una di queste condizioni: il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo la dichiarazione, oppure la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita (o da quando è stabilita la filiazione). Prima il termine era di un anno: l'ha portato a tre la legge di bilancio 2026. Dal 1° gennaio 2026 non è più richiesto il contributo di 250 euro del Ministero dell'Interno (art. 9-bis), secondo il consolato di Capodistria.

Figli già minorenni al 24 maggio 2025 (art. 1, comma 1-ter del d.l. 36/2025). Riguarda i figli di chi ha ottenuto la cittadinanza con una domanda presentata entro il 27 marzo 2025 (o con appuntamento fissato entro quella data). Il termine per dichiarare l'acquisto era il 31 maggio 2026 ed è stato prorogato al 31 maggio 2029 dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del d.l. 200/2025 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026). Il Ministero dell'Interno ha dato le istruzioni con la circolare n. 19951 del 12 marzo 2026.

Riacquisto (art. 17). Chi aveva perso la cittadinanza in alcuni casi indicati dalla legge può dichiarare il riacquisto dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027.

4. Se vivi in Italia: la domanda al Comune

La domanda si presenta all'ufficiale di stato civile del Comune dove risiedi. Il Comune ti chiede la documentazione e valuta la linea di discendenza.

Il contributo. Dal 1° gennaio 2025 i Comuni possono chiedere un contributo fino a 600 euro per ogni richiedente maggiorenne (legge di bilancio 2025, legge 207/2024, art. 1, comma 636). Per i certificati e gli estratti di atti di stato civile con più di cento anni il contributo può arrivare fino a 300 euro per atto (comma 637). Se il contributo non viene pagato, o viene pagato male entro il termine fissato dal Comune, la domanda è improcedibile (comma 638). Non è obbligatorio per i Comuni: ogni Comune decide con una propria delibera se applicarlo e in quale importo, per questo cambia da un Comune all'altro. Prima di pagare, chiedi al tuo Comune la delibera e le istruzioni di pagamento. Resta dovuta l'imposta di bollo.

5. Se vivi all'estero: la domanda al consolato

La domanda si presenta al consolato competente. Le modalità cambiano da sede a sede: alcune accettano le domande solo per posta (per esempio Marsiglia), altre con prenotazione online. Controlla sempre il sito del tuo consolato. I diritti consolari sono di 600 euro per i maggiorenni (art. 7-bis del d.lgs. 71/2011, come modificato dalla legge di bilancio 2025, comma 639).

6. I documenti

I documenti principali sono:

- atti di nascita, matrimonio e morte dell'avo italiano e di tutti i discendenti della linea, con apostille o legalizzazione e traduzione ufficiale se formati all'estero;
- certificato di non naturalizzazione dell'avo (che dimostra che non ha acquisito un'altra cittadinanza prima della nascita del discendente) e prove che nessuno ha rinunciato alla cittadinanza;
- per la lettera d, i certificati storici di residenza in Italia del genitore.

La circolare del Ministero dell'Interno del 28 maggio 2025 chiarisce che non bastano le semplici dichiarazioni dell'interessato: servono certificati.

7. La via del tribunale

Se il consolato non dà appuntamenti o la pratica non va avanti, o se la via amministrativa non è possibile, si può chiedere il riconoscimento in tribunale, sempre con un avvocato. Alcune decisioni recenti:

- Tribunale di Ancona, 26 marzo 2026: ricorso accolto, perché operava la lettera c dell'art. 3-bis (ascendente solo italiano). Il tribunale ha ritenuto ammissibile la causa diretta perché l'accesso al consolato non era di fatto possibile.
- Tribunale di Firenze (sentenza passata in giudicato il 5 maggio 2026): domanda accolta e spese a carico del Ministero dell'Interno. Il tribunale ricorda che la cittadinanza per discendenza è un diritto permanente e imprescrittibile (Cassazione, Sezioni unite, n. 25317/2022).
- Cassazione, ordinanza n. 2281 del 31 gennaio 2025: l'ufficiale di stato civile non può rifiutarsi di trascrivere una sentenza solo perché manca il certificato di passaggio in giudicato, se altri elementi mostrano che la sentenza è definitiva.
- Corte costituzionale, sentenza n. 63/2026: ha ritenuto non fondata la questione sull'art. 3-bis e sul termine del 27 marzo 2025.
- Corte costituzionale, ordinanza n. 147/2026 (Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2026): ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea se la norma sia compatibile con la cittadinanza europea (artt. 9 TUE e 20 TFUE). Il giudizio è sospeso e la norma resta in vigore. L'esito non è ancora noto.

I costi in tribunale. Il contributo unificato è di 600 euro per ogni ricorrente, anche se ci sono più domande nello stesso atto (legge 207/2024, art. 1, comma 814, che ha inserito il comma 1-sexies nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002; in vigore dal 1° gennaio 2025). A questo si aggiungono il compenso dell'avvocato e le spese per i documenti. Quando la sentenza è favorevole, il giudice può mettere le spese a carico del Ministero, ma non è automatico.

Il passaggio in giudicato. Dopo la sentenza serve la prova che è definitiva (che non è stata impugnata). La cancelleria rilascia l'attestazione di passaggio in giudicato: in genere 3,92 euro per il certificato telematico e 35,92 euro per quello cartaceo (importi indicati dalla Corte d'appello di Bologna; altri uffici possono avere regole diverse). Può servire anche la copia notificata della sentenza. Poi la sentenza va trascritta nei registri dello stato civile del Comune.

8. Gli errori più comuni

- Documenti di stato civile esteri non rettificati. Nomi, cognomi e date dell'avo italiano e dei discendenti devono coincidere in tutti i documenti. Se ci sono differenze, vanno corrette (rettifica) prima di presentare la domanda.
- Apostille con divergenze. L'apostille deve corrispondere esattamente al documento. Controlla che siano giusti date, nomi e numero del documento.

- Traduzioni con divergenze. La traduzione deve riportare gli stessi nomi, cognomi e date dell’originale.
- Scegliere male a chi affidarti per il tribunale. Alcune società offrono la pratica giudiziaria senza avere le competenze per seguirla. Può succedere che i documenti vengano depositati male, che non ti arrivino i protocolli, che non ti venga mostrato l’andamento della causa e che il nome dell’avvocato italiano non ti venga dato. Prima di firmare chiedi il nome dell’avvocato italiano che segue la tua pratica, il numero di ruolo della causa e come verrai informato. Chiedi anche di poter seguire la causa con l’app «Giustizia Civile» del Ministero della Giustizia, che si consulta con il numero di ruolo. Un avvocato che non segue le varie fasi può far respingere la domanda.
- Non seguire la trascrizione in Comune. Dopo la sentenza o il riconoscimento, la trascrizione presso il Comune completa la pratica. Verifica che sia stata fatta e conserva i documenti.
- Non conoscere il contributo del Comune. Dal 2025 molti Comuni chiedono fino a 600 euro per maggiorenne e, se non lo paghi correttamente, la domanda è improcedibile. Chiedi prima al tuo Comune.
- Contare ancora sul bisnonno. Dal 28 marzo 2025 la regola parte da genitore o nonno: controlla prima se rientri in una delle eccezioni.

9. Cosa può fare Humanita

Humanita ti aiuta con l’orientamento: capiamo con te in quale caso rientri, quali documenti servono e cosa controllare. Le pratiche legali sono seguite da professionisti abilitati.

Hai bisogno di aiuto?

Humanita ti aiuta con l’orientamento e a capire quali documenti servono. Trovi il servizio su crm.humanitaitaly.it/servizi oppure scrivi a info@humanitaitaly.it.

Fonti consultate (ottobre 2026): legge 91/1992, artt. 3-bis, 4 c. 1-bis, 9-bis e 17 (testo consolidato); d.l. 36/2025 conv. legge 74/2025; circolari del Ministero dell’Interno n. 26185/2025 e n. 19951/2026; legge 26/2026; legge 207/2024, art. 1, commi 636-639 e 814, e nota del Ministero della Giustizia sul contributo unificato; consolati di Marsiglia e Capodistria; Corte d’appello di Bologna e Tribunale di Brescia (passaggio in giudicato); Corte costituzionale, sentenza 63/2026 e ordinanza 147/2026; Cassazione, ordinanza 2281/2025; Tribunali di Ancona e Firenze (commenti). Guida informativa, non sostituisce il parere di un avvocato. Le norme e le sentenze cambiano: verifica sempre con il Comune o il consolato competente. Aggiornata a ottobre 2026.